

Camera dei Deputati

**Legislatura 12
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01714
presentata da **PACE GIOVANNI** il **24/06/1994** nella seduta numero **20**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
D'ONOFRIO FRANCESCO	MINISTRO, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	07/19/1994

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 24/06/1994
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 19/07/1994
ITER CONCLUSO IL 04/08/1994

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

COMUNITA' E ZONE MONTANE, DIRETTORI DIDATTICI, LINGUE STRANIERE, MATERIE DI INSEGNAMENTO,
SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

SCANNO (L'AQUILA+ ABRUZZI+), L 1994 0009

TESTO ATTO

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: nella scuola elementare di Scanno non è impartito, come previsto dalle leggi vigenti, l'insegnamento della lingua straniera e che nella scuola media, sezione staccata della scuola media Ovidio di Sulmona, è impartito l'insegnamento di una sola lingua straniera; altresì che il giorno 9 maggio 1994 si è svolta a Scanno (AQ) un'assemblea organizzata da un comitato rappresentativo dei genitori dei ragazzi che frequentano le scuole dell'obbligo; l'obiettivo e le finalità dei genitori consistono nell'eliminare le discriminazioni esistenti e di affermare il riconoscimento di un diritto attualmente negato, poiché i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola dell'obbligo a Scanno non hanno le stesse pari opportunità dei ragazzi residenti in altri paesi; Scanno è un paese di montagna ad economia turistica meta durante l'anno di notevoli flussi di visitatori stranieri, per cui la conoscenza di lingue straniere permetterebbe, in una fase avanzata dell'integrazione europea, migliori contatti e scambi di natura sociale, economica e culturale tra le popolazioni; la carenza di servizi essenziali e i notevoli disagi da sopportare, soprattutto nella stagione invernale, sono la principale causa dell'emigrazione e quindi dell'impoverimento del numero degli abitanti del nostro paese; è necessario, anche alla luce delle nuove disposizioni sulla montagna, creare le condizioni ottimali per favorire la permanenza delle persone nelle zone interne e coniugare la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo con la qualità della vita dei cittadini residenti; se non ritenga opportuno: emanare apposita circolare indicante i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1994, n. 9, recante "nuove disposizioni per le zone montane"; riassegnare alla scuola di Scanno, paese montano con meno di 5.000 abitanti, attualmente sede sia di scuola elementare sia di scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 97 del 1994, personale direttivo in maniera da avere autonomia di gestione e di programmazione didattica ciò significherebbe il riconoscimento pieno di un diritto elementare come l'istruzione e permetterebbe realmente di creare condizioni di pari opportunità tra i giovani studenti; disporre l'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare così come previsto dalle norme vigenti; attivare le effettive condizioni per lo studio oltre che della lingua francese, della lingua inglese nella scuola media in maniera da poter considerare la media di Scanno scuola a tutti gli effetti. (4-01714)

RISPOSTA ATTO

Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole dell'obbligo del comune di Scanno. Per ciò che riguarda l'introduzione della seconda lingua straniera nelle scuole medie del succitato comune si ritiene opportuno premettere che le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione nelle scuole secondarie di primo grado statali (da ultime circolari ministeriali n. 99 del 7 aprile 1993 e n. 118 del 6 aprile 1994) prevedono che nuovi progetti sperimentali, e quelli intesi ad introdurre modifiche ai progetti già attivati, devono essere improrogabilmente presentati, corredati delle apposite delibere del collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto al provveditore agli Studi ed agli IRRSAE competenti entro il 31 maggio di ciascun anno per il loro eventuale avvio nel secondo anno scolastico successivo a quello della presentazione. Le medesime disposizioni prevedono, inoltre, che in ogni scuola deve essere comunque assicurata la presenza di un corso normale non sperimentale sia nella sede centrale che in ogni eventuale sezione staccata. Tenuto conto che presso la scuola media di Scanno funzionerà, per l'anno scolastico 1994/95, una sola classe prima e che non è stata presentata entro il 31 maggio 1993 alcuna proposta per l'introduzione, nell'anno scolastico 1994/95, della seconda lingua straniera non risulta possibile, per il prossimo anno, l'estensione del bilinguismo nella succitata scuola. Per quanto concerne poi l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari del medesimo comune, il competente provveditore agli studi dell'Aquila ha fatto presente che, per l'anno scolastico 1993/94, sono stati attivati, con decreto provveditoriale, n. 43 posti di specialista della lingua inglese che sono stati istituiti in massima parte nei grossi centri di L'Aquila, Avezzano e Sulmona considerate le richieste pervenute dalle direzioni didattiche e le preferenze espresse dei docenti da utilizzare. Molte richieste d'introduzione della lingua straniera sono rimaste, tuttavia, insoddisfatte per mancanza di docenti disposti ad operare quali specialisti. Com'è noto, infatti, la gradualità dell'estensione dell'insegnamento della lingua straniera, avviato dall'anno scolastico 1992/93, è prevista dalla legge di riforma ed imposta sia dalla necessità di reperire insegnanti elementari di ruolo in possesso della necessaria competenza linguistica sia dalla loro disponibilità ad operare, in qualità di specialisti, su più classi. In attesa dell'applicazione della legge 9 aprile 1993, n. 114, che prevede una prova facoltativa, scritta ed orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere in sede di concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, l'impegno dell'amministrazione è rivolto alla formazione degli insegnanti in servizio, mediante iniziative di tipo complesso, realizzate attraverso le strutture periferiche, alcuni IRRSAE ed i centri linguistici di facoltà con la collaborazione del CEDE di Frascati. Con la progettazione e l'attuazione del piano annuale di formazione linguistica, riservato ai docenti di ruolo che abbiano assicurato una volontaria partecipazione, l'amministrazione si propone di assicurare in modo puntuale ed uniforme su tutto il territorio nazionale l'insegnamento delle lingue straniere. In questa ottica, sono stati autorizzati, e sono attualmente in svolgimento, due corsi della durata di 300 e di 500 ore, organizzati, rispettivamente, dal provveditorato agli studi di L'Aquila e dal 2° circolo didattico della città, per la formazione linguistica dei docenti della provincia medesima, dichiaratisi disponibili. Al riguardo, il medesimo provveditore ha precisato che per il prossimo anno scolastico detti docenti avranno concluso il corso di formazione e se saranno interessati ad operare come specialisti nelle scuole del circolo di Introdacqua, potranno consentire l'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare di Scanno. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.